DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 14 ottobre 2016, n. 46 Determinazione Dirigenziale n. 2 del 2 gennaio 2013 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,800 MWe sito nel Comune di Apricena (FG), località "Posticchia", nonché le opere di connessione:

una cabina di consegna connessa alla linea MT EAAP;

una linea elettrica interrata a 20 KV per il collegamento dell'impianto eolico alla linea esistente MT AAP alimentatat dalla CP Apricena;

Società: Group. Pa S.r.l. Via Danimarca 1 - Foggia, P. IVA 03219510710. Proroga del termine di fine lavori.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Rilevato che:

alla Società Group.Pa S.r.l., con sede legale in Via Danimarca, 1 Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 2 gennaio 2013 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,800 MWe sito nel Comune di Apricena (FG), località "Posticchia", nonché le opere di connessione:

- 1. una cabina di consegna connessa alla linea MT EAAP;
- 2. una linea elettrica interrata a 20 KV per il collegamento dell'impianto eolico alla linea esistente MT AAP alimentata dalla CP Apricena;

Società: Group. Pa S.r.l. Via Danimarca 1 - Foggia, P. IVA 03219510710.

la società Grou.Pa. S.r.l., con nota del 30.11.2015 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 30.11.2015 – 0004947 formulava richiesta di proroga di ventiquattro mesi del termine di fine lavori di costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 2/2013, motivata dalla indisponibilità finanziaria e dal posticipo della data di consegna dell'aerogeneratore nonché dal ritardo dell'emanazione del DM MISE per l'incentivazione delle FER non fotovoltaiche.

Con nota prot. AOO_159 – 10.12.2015 – 0005111 la Sezione Energie Rinnovabili richiedeva alla società l'adeguamento della polizza fideiussoria a favore della Regione Puglia in scadenza al 31.12.2016 per il periodo con coperto dalla stessa nonché una perizia tecnica giurata che attesti l'effettivo inizio lavori entro il termine previsto dalla determinazione dirigenziale ed il loro stato di avanzamento.

la società Grou.Pa. S.r.l., con nota del 11.10.2016 acquisita agli atti al prot. AOO_159 - 12.10.2016 -

0003677 ha depositato la perizia tecnica giurata probante l'effettivo inizio dei lavori e precisa che, essendo la fideiussione a tutt'oggi valida, si impegna a sostituire la stessa prima dei termini della sua decadenza.

Dato atto:

- che la Società in data 19.6.2013 comunicava la data di inizio dei lavori per il giorno 17.6.2013, nei termini previsti dalla L.R. 25/2012 ;
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si proroga, il termine di fine lavori di mesi 12 e giorni 14, in allineamento alla polizza fideiussoria in scadenza e quindi fissato al 31.12.2016;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto della richiesta di proroga e delle motivazioni formulate con nota acquisita al prot. AOO_159 – 30.11.2015 – 0004947, della perizia tecnica giurata depositata dalla Società in data 11.10.2016 acquisita prot. AOO_159 – 12.10.2016 – 0003677 dell'efficacia del termine di inizio lavori relativo alla Autorizzazione Unica n. 2 del 2 gennaio 2013 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,800 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Apricena (Fg);

Di prorogare, in allineamento alla scadenza della polizza fideiussoria, il termine di fine lavori di mesi 12 e giorni 14, e quindi fissato il 31.12.2016.

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;

a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 5)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società ed al comune.

ART. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione Carmela ladaresta